

Dalla spending review alla legge di stabilità: le novità per gli enti locali.

Monza, 10 aprile 2013
Dott. Carlo Sartore

Bilancio 2013: le SCADENZE

Con l'art. 1, c. 381, della **Legge di stabilità per il 2013** n.228/2012 viene fissato al **30 giugno** il termine generale di approvazione:

- del Bilancio di previsione 2013-2015
- delle **aliquote e tariffe sia per i regolamenti**,
(combinato disposto dell'art. 1, c. 169, della Legge 296/2006 (approvazione tariffe entro i termini del bilancio) e dell'art. 27, c. 8, della Legge 448/2001 (approvazione regolamenti entro i termini del bilancio))



Le manovre tariffarie entro il 30 settembre

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, c. 444, della citata Legge di stabilità 228/2012, qualora risulti necessario ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni **potranno apportare modifiche alle tariffe** entro il 30 settembre.

(Salvaguardia degli equilibri di Bilancio),

IL problema per l'IMU : scadenza al 30 aprile

L'art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011, disciplina in maniera speciale come le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate per via telematica al Ministero e, affinché siano efficaci per il 2013 (e retroagiscano al 1° gennaio), la pubblicazione nel sito ministeriale deve avvenire entro il 30 aprile 2013 (ovvero l'invio entro il 23 aprile)

In caso diverso si prorogano le aliquote 2012.

Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.



IL problema per l'IMU : scadenza al 30 aprile

La Risoluzione MEF 28/03/2013, n. 5/DF ribadisce tale tesi rammentando che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell'IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.



L'IMU e le possibili modifiche al 30/9

La normativa, introducendo una possibilità di **variazione genericamente riferita ai tributi di competenza dell'ente e considerato che si tratta di norma successiva ed esplicitamente derogatoria** ad ogni altra disciplina riguardante le tariffe, con la precisa finalità di dare agli enti una opportunità in più per riequilibrare durante l'anno i propri conti, potrà essere applicata alle aliquote IMU.

Considerazioni

E' evidente come nell'attuale contesto serva una norma che metta un po' di chiarezza per la definizione dei bilanci 2013 sapendo che :

- non si conoscono gli importi del taglio 2013,
- non si conoscono i risultati del fondo di solidarietà,
- non si conosce su che basi il Ministero calcolerà la quota presunta di Tares sui servizi,

Considerazioni

In ogni caso, sempre se si renda necessario apportare variazioni alle aliquote 2012, se nulla verrà definito, l'approvazione delle aliquote IMU potrà essere effettuata con relativa tranquillità sapendo che in base al citato art. 1, c. 444, della Legge 228/2012, sarà comunque possibile, **in caso di squilibrio di bilancio** rimettere mano alle aliquote non solo dopo il 23 aprile ma anche dopo il 30 giugno, purchè entro il 30 settembre 2013.

I trasferimenti e l'IMU: RENDICONTO2012

La stima dell'IMU: RENDICONTO 2012

I comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal MEF. **Accertamento convenzionale.**

Entro febbraio 2013 saranno effettuate le verifiche sui pagamenti a saldo.

I trasferimenti del 2012

Il governo, sulla base del gettito ha dichiarato di non voler operare aumenti sull'aliquota IMU in quanto: dai gettiti di giugno ha fatto le seguenti considerazioni

Gettito annuo (giugno 11,3 mld)	22,6 miliardi
Code di gettito	255 mln
Rurali, immobili fantasma e terremoto	500 mln
Imu Immobili comunali	300 mln
TOTALE	23,6 miliardi
Taglio al Fondo	
Sperimentale di riequilibrio	-3,2 miliardi
Risorse nette da IMU	20,4 miliardi

La Legge di Stabilità

Art. 1 c. 380- IMU e trasferimenti 2013

A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

La Legge di Stabilità

Art. 1 c. 380- IMU e trasferimenti 2013

Il citato comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 alla:

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11(1) dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

La Legge di Stabilità

Art. 1 c. 380- IMU e trasferimenti 2013

Il citato comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 alla:

- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

La Risoluzione MEF 28/03/2013, n. 5/DF L'IMU e i la Categoria D

Sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, **si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento** per la tipologia di immobili di categoria D.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, l'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013, è, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento.

La Legge di stabilità e modifiche normative

per consentire questo sono stati abrogati o non attuati:

- l'art. 13, comma 11 del DL n. 201/2011 (**riserva statale del gettito IMU**) (comma 380 lett. a)
- I commi 3 e 7 del D. lgs. n. 23/2011 (**criteri di riparto FSR**)
- i commi da 1 a 5 e 7,8 dello stesso D. Lgs.23/2011 relativi ai meccanismi di attribuzione del gettito dei tributi immobiliari (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca) e della compartecipazione comunale all'IVA

Il Fondo di solidarietà del 2013

Art. 1 comma 380 Legge di stabilità 228/2012

Viene costituito un **Fondo di solidarietà comunale in sostituzione** del Fondo sperimentale di riequilibrio e viene alimentato con l'IMU. **Si tratta di sistema di riequilibrio delle risorse assegnate ai comuni** in base **alle differenti capacità fiscali, nonché delle eventuali perdite di gettito dei fabbricati di categoria D.**

Il riparto terrà conto anche della dimensione degli enti (estensione e popolazione) e del criterio dei fabbisogni standard. Inserimento di una clausola di salvaguardia

L'ammontare del Fondo di SOLIDARIETA' 2013

Ai sensi dell'art. 1 c. 380 lett. b)

l'ammontare iniziale del Fondo di Solidarietà

Anno 2013 = 4.717,9 milioni di euro

Anno 2014 = 4.145,9 milioni di euro

Fondo di solidarietà : CRITERI (Art. 1, c. 380 lett. d)

Per i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, che saranno determinati da apposito DPCM, si terrà conto:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni riferite alle modifiche legate all'IMU;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;



Fondo di solidarietà : CRITERI

- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse rispetto all'anno 2012 (Fondo sperimentale di riequilibrio – FSR);
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso **l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.**



I trasferimenti: i tagli del DL 95/2012

TAGLIO previsto

per il 2013 2.250 milioni,

per il 2014 di 2.500 milioni

per il 2015 di 2.600 milioni

Nel caso i comuni abbiano già un Fondo azzerato lo Stato potrà trattenere quanto spettante sia dall'IMU che dall'addizionale Irpef

Il trasferimento del 2013

Trasferimenti 2013

Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 =	6.825,4
Taglio da DL n. 95/2012 (spending review) -	2.250,0
Incremento Fondo di solidarietà	150,0

(comma 120 legge di stabilità)

La TARES: D.L. 201/2011

In base al D. L. 201/2011 il sistema fiscale municipale sui rifiuti viene riordinato con la **soppressione dal 1° gennaio 2013** dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Sono quindi abolite la TARSU, la TIA1 e la TIA 2



La TARES E I SERVIZI INDIVISIBILI

Tale tributo è volto a coprire i **costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili** dei Comuni.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.



La TARES: REGOLAMENTO

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai **regolamenti adottati dai Consigli comunali**, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.

TARES: SOGGETTO PASSIVO

È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i **locali o le aree tassate**, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

TARES: LA TARIFFA

In via transitoria, **dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato** per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La tariffa è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti.



TARES: LA MAGGIORAZIONE

Alla tariffa così determinata si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.**

I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, **modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato

TARES: il VERSAMENTO (comma 35)

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è **versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato F24. Per il 2013 la prima rata è fissata a luglio. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.**

TARES E I TAGLI AI TRASFERIMENTI

L'art. 14 comma 13-bis del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, art.2 DL n. 23/2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art 13 del medesimo DL, **sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard** di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.



TARES: deroga per la riscossione

Il comma 29 dell'art.14 del d.l. 201/2011. consente con regolamento la previsione, **per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, di prevede una tariffa con natura di corrispettivo.** In tal caso la tariffa è riscossa dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti tranne la quota della **MAGGIORAZIONE** che con apposito Codice F24 transiterà direttamente nelle casse comunali.



TARES E I PROBLEMI DI BILANCIO

I problemi che si riflettono sui bilanci di previsione riguardano:

- la quantificazione dell'entrata (banca dati)
- l'incidenza delle agevolazioni e delle esenzioni da iscrivere a bilancio
- la liquidazione dei costi del servizio (bilanci in dodicesimi)
- la liquidità delle società di gestione dei rifiuti
- l'utilizzo del modello F24 nel caso di affidamento al gestore



TARES E LE MODIFICHE IN CORSO

ANCI ha proposto:

- il pagamento della TARES per il prossimo mese di maggio (settembre e dicembre)
- che la maggiorazione di 0,30 euro al mq venga applicata a dicembre e venga direttamente versata allo Stato

L'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Le novità del Decreto Legge 6/12/2011 n.201 all'art.13 comma 16:

- 1) l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" (prima 31/12). Per pubblicazione, si intende il caricamento delle aliquote sul sito Internet www.finanze.it, essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali.
- 2) i comuni che intendono differenziare le aliquote devono utilizzare esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. (già l'art.1, comma 11, del D.L. n.138 del 2011)

PERMESSI A COSTRUIRE : DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO

L'art.2, comma 41 del D.l.225/2010, convertito in legge 10/2011 ha prorogato solo fino al 31/12/2012 la possibilità di destinare il contributo fino alla misura del 50% per finanziarie la spesa corrente e fino ad un ulteriore 25% per manutenzione ordinaria del verde, strade e del patrimonio comunale.

Si ritiene pertanto, non essendo allo stato attuale disciplinate da alcuna norma, di destinare le suddette entrate per le annualità 2013/2015 a spese di investimento.

Legge di Stabilità 228/2012

LIMITAZIONI DI SPESA PER

ACQUISTI DI IMMOBILI

Il comma 138 – 1 quater stabilisce (integrando l'art.12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che per il 2013 **non sarà possibile acquistare beni immobili a titolo oneroso** né stipulare contratti di locazione passiva, salvo rinnovi di locazioni a condizioni più vantaggiose.

.

LIMITAZIONI DI SPESA PER ACQUISTI DI IMMOBILI : C.dei Conti Liguria

La **Corte dei conti Liguria** n. con parere 9/2013 ritiene che:

- il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 **si estende ad ogni tipo di immobile** e non solo ai fabbricati; le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di acquisto **di diritti reali** su cosa altrui;
- le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità;

LIMITAZIONI DI SPESA PER ACQUISTI DI IMMOBILI : C.dei Conti Liguria

- le condizioni di cui sopra **non devono** ritenersi applicabili all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora concluse;
- le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013;
- il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale;

LIMITAZIONI DI SPESA PER ACQUISTI DI IMMOBILI : dal 2014

Gli enti locali, **a partire dall'esercizio 2014**, potranno procedere all'acquisto di immobili salvo che il prezzo non superi il **valore indicato nell'attestazione di congruità** rilasciato dall'Agenzia del Demanio.

Inoltre l'acquisto potrà essere effettuato soltanto sulla base della documentata **indispensabilità e indilazionabilità** attestata dal responsabile del procedimento.

Necessario decreto attuativo.

Legge di Stabilità 228/2012

LIMITAZIONI DI SPESA PER

ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI

IL comma 141 stabilisce come per gli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per **l'acquisto di mobili e arredi**, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Legge di Stabilità 228/2012 **INCARICHI DI CONSULENZA**

IL comma 147 stabilisce che per quanto attiene agli incarichi **”non è ammesso il rinnovo”**; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”

Legge di Stabilità 228/2012

LIMITAZIONI PER INCARICHI DI CONSULENZA per le SOCIETA'

Comma 148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le **medesime società** applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».

Legge di Stabilità 228/2012

I Proventi da ALIENAZIONI – c. 441 e 442

Sono **abrogate le disposizioni** che consentivano di utilizzare le entrate derivanti da plusvalore realizzato con le alienazioni di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili:

- per spese correnti non ripetitive connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del TUEL che disciplina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (comma 441)
- per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (comma 442).

Legge di Stabilità 228/2012

I Proventi da ALIENAZIONI – comma 443

In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i **proventi da alienazioni** di beni patrimoniali disponibili **possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento** ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la **riduzione del debito**.

D.L. 95/2012

Art. 3 - comma 1: Locazioni passive

*In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, **DAL 7 LUGLIO 2012 NON SI APPLICA** l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente al canone dovuto dalle amministrazioni per l'utilizzo in **locazione passiva** di immobili per finalità istituzionali.*

D.L. 95/2012

Art. 3 - commi 2, 2bis e 3: Uso gratuito di immobili

comma 2-bis. «Le Regioni e gli enti locali **POSSONO CONCEDERE** alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.». **I COMUNI POSSONO CHIEDERE L'USO GRATUITO comma 2...**

comma 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali **hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012**, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. **VALUTARE EVENTUALI BENEFICI DI UNA RETROCESSIONE**

D.L. 95/2012

Art. 3 - comma 9:

SPAZI AD USO UFFICIO

All'art. 2 L 191/2009, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: «222-bis. L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO è perseguita (dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222) rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un **parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto**. Le presenti disposizioni costituiscono **principio** a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

D.L. 95/2012

Art. 5 - comma 2:

SPESE PER AUTOVETTURE

Dal 1 gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La legge di Stabilità 228/2012 **SPESE PER AUTOVETTURE**

IL comma 143 della legge di stabilità stabilisce inoltre che le amministrazioni **non possono acquistare autovetture** né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Sono esclusi i servizi di sicurezza e socio-sanitari

D.L. 95/2012

Art. 5 – comma 7:

Riduzione di spese delle PA

Il valore dei **BUONI PASTO** attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione **a decorrere dal 1° ottobre 2012.**

D.L. 95/2012

Art. 5 – comma 10

Riduzione di spese delle PA

SPESA SERVIZIO STIPENDI Dal 1° ottobre 2012, le amministrazioni pubbliche **stipulano convenzioni con il Ministero** dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, **ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni.**

VEDERE D.M. MEF 6 LUGLIO 2012 E GUIDA MEF/DAG PER CALCOLO DI CONVENIENZA

D.L. 95/2012

Art. 6 - comma 3

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Il **potere ispettivo** attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche **è esteso** alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta

D.L. 95/2012

Art. 6 - comma 4

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

CONCORDANZA DEBITI-CREDITI PARTECIPATE

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una **nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate**. La predetta nota è asseverata dai rispettivi **organi di revisione**.

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali **iscrivono** nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti **non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.** Previo parere motivato dell'organo di revisione, **possono essere esclusi** dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

D.Lgs. 267/2000

Art. 166 - del TUEL

FONDO DI RISERVA

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

FONDO DI RISERVA

*Integrazione all'art. 166 del TUEL commi aggiunti
dall'art. 3, comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012*

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazione di Tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

D.L. 95/2012

Art. 9 Taglio automatico degli enti partecipati di Comuni, Province e Regioni.

Entro il 7 aprile vi è l'obbligo (art. 9 del D.L. 95/2012), per i Comuni, le Province e le Regioni di tagliare di **almeno il 20% gli "oneri finanziari", ovvero sopprimere o accorpare gli "enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica"** che svolgono "funzioni fondamentali" degli enti territoriali o "funzioni amministrative" loro delegate.

D.L. 95/2012

Art. 9 Taglio automatico degli enti partecipati di Comuni, Province e Regioni.

Tale definizione talmente ampia che ricomprende di fatto qualsiasi organismo collegato agli enti territoriali meriterebbe un chiarimento.

Infatti, entro il 7 ottobre scorso, sarebbe dovuta intervenire un'intesa in Conferenza Unificata per dare attuazione alla norma e definire gli enti da tagliare.

Si ritiene comunque che siano **escluse** le società strumentali e le società partecipate che hanno una loro disciplina di settore.

D.L. 95/2012 **Art. 16 - comma 10 :**

Compensazione debiti e crediti P.A.

Qualora l'ente locale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è **recuperato** mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a **qualsiasi titolo.**

D.L. 95/2012

Art. 1 - Nuovi obblighi CONSIP

I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi **attraverso gli strumenti di acquisto** messi a disposizione da Consip S.p.A **sono nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Rimane salva la possibilità di accedere ad altre centrali di committenza o di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica che prevedano corrispettivi inferiori a Consip.

D.L. 95/2012

Art. 1 - Nuovi obblighi CONSIP

In caso si acquisti in modo autonomo, il dipendente dovrà allegare al contratto un'autodichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni.

L'eventuale **sanzione amministrativa e il danno erariale**, verrà conteggiato quale differenza tra il prezzo pagato e quello previsto dalle convenzioni.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (comma 2)

L'art. 26, comma 3, legge 488/1999

Articolo 26, comma 3, della legge 488/1999

Le amministrazioni pubbliche **possono ricorrere** alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità**, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 101/2002.



L'art. 26, comma 3, legge 488/1999

La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è **causa di responsabilità amministrativa**; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

D.L. 95/2012

Art. 1 - comma 4: Nuovi obblighi CONSIP

Al comma 3-bis dell'art.33 del DL 163/2006 è aggiunto:
«In **alternativa**, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento**, ivi comprese le convenzioni di cui all'art 26 L 488/1999, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'328 DPR 5 ottobre2010 n, 207»

N.B. Si tratta dell'“ALTERNATIVA” all'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza introdotta dal D.L.201/2011, che prevedeva la nullità di acquisti al di fuori dal 1.1.2013.

D.L. 95/2012

Art. 1 - comma 7: Nuovi obblighi CONSIP

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

D.L. 95/2012

Art. 1 - comma 7: Nuovi obblighi CONSIP

In alternativa , sempre per le citate categorie, (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) l'ente si potrà avvalere delle **centrali di committenza regionali** di riferimento, ovvero potrà **esperire proprie autonome procedure** nel rispetto della normativa vigente, **utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico** e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Nuovi obblighi CONSIP

D.L. 95/2012

Art. 1 - comma 13: : diritto di recesso

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno **diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto**, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio(articolo 3, comma 4, L n. 20/1994)

II MERCATO ELETTRONICO

L'art. 7 del DL 7 maggio 2012 , n. 52, convertito in L 94/2012 «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» **dispone** che le amministrazioni pubbliche – **TUTTE** -di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (DPR 207/2010) »**

II MERCATO ELETTRONICO

IL DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) all'Art. 328

“Mercato elettronico” comma 4 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati

II MERCATO ELETTRONICO

Parere n. 92 del 18 marzo 2012 Cdc Lombardia

IL parere n. 92, conferma che a decorrere dal 9 maggio 2012 gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti sotto soglia. Tale fattispecie si applica, quindi, anche agli acquisti in economia di cui all'art. 328 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (art. 125 DL 163/2006). Una diversa possibilità ricorre solo nel caso in cui non si possano reperire o siano inidonei, (sarà necessario motivare adeguatamente), i beni o i servizi richiesti.

CENTRALI DI COMMITTENZA

Art. 33 comma 3-bis del Codice dei contratti

Dal 1° aprile i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici". (, introdotto dal DL201/2011 -convertito in L214/2011 e modificato dal DL 95/2012 poi L 135/2012)

La mancata osservanza comporta l'annullabilità degli atti della procedura di gara per violazione di legge.

D.L. 98/2011

Art. 11 - comma 12:

La Relazione della riduzione della spesa

Il DL n. 98/2011 prevede che la relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), illustra (inoltre) i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.

Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



La Relazione della riduzione della spesa

Art. 26. Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Acquisto di beni e servizi

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4



La Relazione della riduzione della spesa

Art. 26. Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Acquisto di beni e servizi

Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.(comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004)

Piano triennale di contenimento delle spese L. 244/2007

Ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599 della L. 244/2007, l'ente deve adottare il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Piano triennale di contenimento delle spese L. 244/2007

Nel piano citato dovranno essere inoltre indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di **telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio**, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale dovrà essere reso pubblico con la pubblicazione nel sito web e la relazione annuale dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

D.L. 95/2012

Art. 16 - comma 11

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART.204 TUEL

Il comma 1 dell'articolo 204 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **si interpreta** nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia **rispettato il limite nell'anno** di assunzione del nuovo indebitamento.

Quindi solo se l'importo annuale degli interessi, non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Le norme sul Personale: Vincoli

Art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di **personale a tempo indeterminato**; “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o **superiore al 50%** delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; **i restanti** enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del **40 per cento** (L. 44/2012) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”.

La percentuale della spesa di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 si intende **comprensiva delle spese di personale delle società partecipate** (Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011)

Le norme sul Personale: Vincoli

Art. 76 del D.l. 112/2008 "Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura **ridotta del 50 per cento**; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma ".

Le norme sul Personale: Vincoli

Per gli enti nei quali **l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti** sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42").

NB L'art.4 comma 103 della legge 12/11/2011 n.183
precisa che il limite del 20% del comma 7 dell'art.76 del d.l. 112/2008, si riferisce al personale a tempo indeterminato.

Le norme sul Personale a tempo determinato: Vincoli

Art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un valore **non superiore al 50% della medesima spesa assunta nell'anno 2009**. Fatto salvo il rispetto del rapporto spesa corrente spesa del personale non superiore al incluse le partecipate (art. 4, c.102, L. 183/2011);

D.L. 95/2012

Art. 16 - comma 8: Personale

*Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art 76 DL. 112/2008 convertito con L. 133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con DPCM, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente**. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art 76, comma 7, terzo periodo del citato DL n. 112/2008.*

D.L. 95/2012

Art. 16 - comma 8: – Personale

*A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello **superiore del 20 per cento** rispetto alla media **non possono** effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.*

Regole per le assunzioni

Riassumendo:

- *spesa personale inferiore anno precedente;*
- *spesa personale inferiore al 50% della spesa corrente compreso partecipate;*
- *spesa per assunzioni non superiore al 40% del turn over (cessazione anno precedente);*
- *spesa personale non superiore del 20% della media nazionale > **ATTENDERE DPCM;***



Regole per le assunzioni: MOBILITA'

Corte dei conti Veneto -deliberazione 65 del 4/2/2013.

La mobilità si configura come strumento per una più razionale distribuzione del personale già in servizio presso altri enti ad invarianza di spesa nel settore pubblico.

Devono comunque essere confermate le condizioni generali di rispetto dei vincoli della vigente normativa in termini di spesa.

Nel caso di interscambio della stessa qualifica funzionale che non sia stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero.

Regole per le assunzioni: Le novità della legge di stabilità

Al comma 301 viene stabilito che l'ente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

Regole per le assunzioni: Le novità della legge di stabilità

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

Regole per le assunzioni: Piccoli comuni

Con nota prot. n. 6279 del 26 febbraio 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che anche i comuni che entreranno in Patto dal 1° gennaio 2013 potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008)



Regole per le assunzioni: Piccoli comuni

Sono fatte salve le procedure di reclutamento che si trovino in uno stadio avanzato di svolgimento ovvero che sia stato pubblicato entro il 31 dicembre 2012 il calendario delle relative prove d'esame. (art. 1 comma 562 della l. 296/2006)

Le funzioni fondamentali dei comuni

Cosa prevede la spending review

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- e) Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Le funzioni fondamentali dei comuni

- f) La gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
- h) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale



Il Patto di Stabilità: le origini

Nel 1989 venne presentato dal Comitato Delors, Presidente della Commissione Europea, un rapporto che prevedeva tre fasi per raggiungere l'unione economica e monetaria.

La prima fase aveva l'obiettivo di completare il mercato interno, assicurare l'indipendenza delle banche centrali e sospendere il finanziamento monetario dei disavanzi pubblici. Il tutto culminò con la stipula del famoso trattato di Maastricht (1992)



Le origini del Patto di Stabilità (2^a fase)

La seconda fase, quella della “convergenza economica” consentì di realizzare quelle condizioni macroeconomiche (deficit non superiore al 3% del PIL, debito pubblico non superiore al 60% del PIL) ed istituzionali necessarie per l’avvento della moneta unica.



Le origini del Patto di Stabilità (3^a fase)

La terza fase iniziò quindi con l'introduzione dell'Euro, prevista per il 1° gennaio 1999, ma poi effettivamente realizzata dal 1° gennaio 2002.

Fu all'interno di questo processo che nel giugno 1997, con risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam, fu adottato il Patto di stabilità e crescita volto a garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche attraverso l'obiettivo del saldo di bilancio prossimo al pareggio o positivo.



Le origini del Patto di Stabilità (motivazioni)

Le motivazioni alla base della risoluzione vanno ricercate nella volontà di proteggere la moneta unica da situazioni di instabilità economica che caratterizzavano alcuni stati membri, tra i quali anche l'Italia, che si apprestavano ad entrare nell'area euro.

Sulla base di questo Patto, tutti gli Stati membri che avrebbero adottato la moneta unica, sarebbero stati tenuti a presentare dei “Programmi di stabilità”.

Cosa è il Patto di Stabilità

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce quindi dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, dunque, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente.

Il Controllo delle regole

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente.



Autonomia di ogni singolo paese

Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.



Quando si definiscono le regole

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.



Il mancato rispetto

Nel caso lo Stato non adempia alle regole impartite, scattano le sanzioni che sono di natura economica e si sostanziano in depositi infruttiferi versati e/o trattenuti dall'Unione Europea come ammenda.

In realtà già dal 2005 sono state applicate delle valutazioni più elastiche in relazione alle singole specifiche realtà di ogni singolo Stato membro e anche oggi si stanno ridiscutendo le regole stante la necessità di fronteggiare l'attuale crisi finanziaria mondiale.



I soggetti coinvolti nel rispetto del patto

Per raggiungere gli obiettivi previsti nei programmi di stabilità, gli stati membri coinvolgono gli altri livelli di governo esistenti nei rispettivi paesi . In Italia, a partire dal 1999, lo Stato ha previsto che le regioni e gli enti locali partecipassero al conseguimento dell'obiettivo europeo, assegnando loro specifici obiettivi attraverso il “Patto di Stabilità Interno” (PSI).



Il Patto di Stabilità Interno

Dopo oltre 10 anni di applicazione possiamo affermare che le regole del PSI sono diventate un elemento imprescindibile nell'attività di programmazione degli enti locali e che ne condizionano pesantemente l'autonomia. Di fatto lo Stato centrale, al fine di rispettare le regole dettate dall'Unione Europea, impone agli enti territoriali regole sempre più cogenti e restrittive da rispettare.

L'auspicio è che con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, inizi una nuova fase.



Coordinamento

A decorrere dal 2010, sono state introdotte misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel DPEF;

La normativa vigente

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

(Legge di stabilità 2013)

I commi da 428 a 440 dell'art. 1 disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117, terzo comma e 199, secondo comma, della Costituzione riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli artt. 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si veda anche la Circolare Mef 7 febbraio 2013 n. 5.



Enti soggetti al Patto di stabilità interno

Per l'anno 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, come disposto dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011

Sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni la cui popolazione rilevata al 31.12.2011 risulti superiore a 1.000 abitanti (art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -TUEL)

Si stima che il beneficio dell'ingresso dei piccoli comuni valga circa 1 mld di euro in termini di indebitamento



Enti soggetti per la prima volta

Gli enti locali che, a partire dal 2013, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo web pattostabilitainterno.tesoro.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password.



Enti di nuova istituzione

Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2010, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013.

L'ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2011.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

Estensione alle aziende speciali e alle società

Non appena saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, le aziende speciali e le istituzioni (articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie – e le società cosiddette ‘in house’, titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica.



Enti soggetti e spese per il Personale

A a tali enti dal 1° gennaio 2013 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare si applicano anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

Enti soggetti dal 2014

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 (L. 148-2011) prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle **unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti** ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011.



Enti soggetti al Patto: deroghe

Deroghe

Roma capitale . Il comune di Roma concorda ogni anno con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Determinazione degli obiettivi

Per gli anni 2013/2015, la Legge n. 183/2011 stabilisce le disposizioni del patto di stabilità interno sulla base *dell'obiettivo programmatico* calcolato sulla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007/2009 (dati da certificato);

Ogni Ente dovrà conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007/9 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio

- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015;
- per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per l'anno 2013 e pari a 14,8% per il biennio 2014-2015.

Determinazione degli obiettivi

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

NB: la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.



Determinazione degli obiettivi

Le percentuali sopra riportate si applicano **nelle more** dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dal comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, **concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.**

Determinazione degli obiettivi

I comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, modificato dal c 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, dispone che gli enti che risultano collocati nella classe degli **enti virtuosi** conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero.

I comuni risultanti **non virtuosi**, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

I

Determinazione degli obiettivi

Più precisamente i valori massimi che le percentuali per gli enti **NON VIRTUOSI** potranno assumere sono i seguenti:

- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015;
- per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015.



Modello di calcolo

Per supportare gli enti locali, la Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2013-2015. Successivamente alla pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli obiettivi di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sarà accessibile, un prospetto precompilato che ciascun ente potrà consultare per conoscere il proprio obiettivo.

Le 5 fasi per la determinazione dell'obiettivo

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 è costituita da cinque fasi:

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla “virtuosità” e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)

Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO

La fase 1

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media

Come detto, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano le percentuali previste alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo

Si rammenta che anche in caso di errore non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa dei certificati contabilizzati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009). Inoltre non è prevista alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.).

La fase 2

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti

Il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali.

Si ottiene così il saldo obiettivo, che viene effettuato automaticamente dalla procedura, al netto della riduzione dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno. Per il 2012

La fase 3

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla “virtuosità” e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti “virtuosi” e gli enti “non virtuosi”.

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del DL 98 2011, come modificato dal comma 429 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l’anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.

La fase 3

clausola di salvaguardia

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, introduce una **clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.**

Si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi (Fase 3-A) e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del decreto annuale (Fase 3-B).

La fase 3-C per gli enti in sperimentazione

Nell'ultima sottofase 3-C, è definita la **riduzione prevista per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili** di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone, infatti, anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le **modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.**

La fase 4

I patti di solidarietà

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo salvo nel caso in cui l'ente non si sia avvalso delle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale).

La legge di stabilità 2013 ha riproposto il :

1. **“Patto regionalizzato verticale ed orizzontale”** (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013) che richiama il comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (commi da 138 a 142 dell'art. 1 della Legge 220 del 2010)
2. **“Patto verticale incentivato”**, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013).

La fase 4

I patti di solidarietà 2

3. Resta, inoltre, vigente il cosiddetto “**Patto nazionale orizzontale**” di cui all’articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà.



Il patto regionale verticale

La Regione può cedere spazi finanziari ai comuni che possono **aumentare i pagamenti in conto capitale** (art. 1, commi da 138 a 140 della L. 220/2010)

Quando:

Entro il **15 settembre** il comune comunica ad ANCI, UPI, Regione l'entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno;

Entro il **31 ottobre** la regione comunica al Mef le informazioni;

Entro il **31 ottobre** la Regione comunica agli enti i nuovi obiettivi;



Il patto regionale verticale “incentivato”

Lo stato eroga alle Regioni un contributo (800 milioni) destinato alla riduzione del debito a patto che le stesse cedano ai comuni il 20% in più dello stesso contributo (960 milioni) per pagare residui passivi in conto capitale

Quando:

Entro il **30 aprile** le Regioni possono modificare il loro patto;

Entro il **30 maggio** i comuni dovrebbero comunicare alla Regione l'entità dei pagamenti da effettuare;

Entro il **31 maggio** la Regione comunica al Mef gli enti beneficiari;



Il patto regionale orizzontale

La Regione può integrare e modificare le regole nazionali **cedendo o chiedendo** spazi finanziari ai comuni che possono aumentare i pagamenti in conto capitale per **recuperarli o cederli nel biennio successivo** (art. 1, commi 141 e 142 della L. 220/2010)

Quando:

Entro il **15 ottobre** il comuni comunicano gli spazi che sono disposti a cedere (acquisire) nel corso dell'anno e le modalità di recupero (cessione) degli stessi nel biennio successivo;

Entro il **31 ottobre** la Regione definisce i nuovi obiettivi del Patto;

Entro il **31 ottobre** la Regione comunica al Mef i nuovi obiettivi;

Il patto nazionale orizzontale

Come per il patto regionale orizzontale anche a livello nazionale è prevista la possibilità di integrare e modificare le regole del Patto **cedendo o chiedendo** spazi finanziari ai comuni che possono aumentare i pagamenti in conto capitale per **recuperarli o cederli nel biennio successivo** (art. 4-ter, del DL 16/2012)

Quando:

Entro il **15 luglio** il comuni comunicano al MEF gli spazi che sono disposti a cedere (acquisire) nel corso dell'anno e le modalità di recupero (cessione) degli stessi nel biennio successivo;

Entro il **10 settembre** il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiorna gli obiettivi dei comuni;

NB: Rispetto al 2012 non sono previsti contributi per i comuni che cedono spazi finanziari;

La fase 5

RIDUZIONE del SALDO OBIETTIVO

Gli obiettivi così come definiti ai precedenti punti possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto:

- 1) **dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012).** E' prevista la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con decreto del MEF e per un importo commisurato agli **effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non abbiano raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno** operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio (lett. a) del comma 26, art. 31, della L. n. 183 del 2011. Sono escluse le sanzioni irrogate a seguito di violazioni formali delle norme sulla comunicazione della certificazione.

L'eventuale voce di variazione del saldo obiettivo finale sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web.

La fase 5 - bis

2) dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis.

Si prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito (comunicazione al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013), secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto del predetto Ministero, e recuperate nell'anno 2013.

La fase 5 - bis

Al fine di evitare che la restituzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013, sarà operato, per l'importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero dell'interno, un miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascun ente coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al predetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo. (Valorizzazione automatica nel sistema applicativo web)

NB:.. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verrà recuperata per l'intero ammontare.



La nuova definizione di ente virtuoso

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, **come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2013**, con decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015.

Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Per l'anno 2013, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, **esclusivamente tramite il sistema web**, entro e non oltre il 31 dicembre 2013.



Chi sono gli enti virtuosi

Il comma 428 della legge di Stabilità per l'anno 2013 (L.24 dicembre 2012 , n. 228) sostituendo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, definisce la virtuosità dei comuni sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:



I parametri di virtuosità

- a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

I parametri di virtuosità

- d)* autonomia finanziaria;
- e)* equilibrio di parte corrente;
- f)* a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g)* a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

I parametri di virtuosità

- h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.



I correttivi alla virtuosità

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori:

- il valore delle rendite catastali
- il numero di occupati.

Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma



Le esclusioni dal saldo

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovamente, l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese alle quali se ne aggiungono altre introdotte dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nonché dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013.



Le esclusioni dal saldo

- 1. Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza**
- 2. Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento**
- 3. Risorse provenienti dall'Unione Europea**
- 4. Risorse connesse al Piano generale di censimento**

Le esclusioni dal saldo

Altre esclusioni

- a) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma
- b) Federalismo demaniale
- c) Investimenti infrastrutturali
- d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni
- e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah

Patto e Previsioni di bilancio

Da ormai diversi anni l'approvazione del bilancio degli enti non può prescindere dal rispetto del Patto che è diventato non più un atto formale ma **costituisce elemento costitutivo del bilancio stesso e fa parte integrante del documento programmatico complessivo** adottato dall'ente e ne condiziona quindi la legittima approvazione.

Si ricorda che in base all'art. 9, c. 1, lett. a), del DL 78/2009 il funzionario ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica”



Il Patto e i riflessi sul Bilancio

Il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità.

Il Patto e i riflessi sul Bilancio

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio (allegato obbligatorio del bilancio stesso- parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009).

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

Si veda anche la deliberazione Sezione della Corte dei conti della Lombardia n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010

Patto e Fondo svalutazione crediti

In attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al DL 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un **fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi**, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, **aventi anzianità superiore a 5 anni**.

Al riguardo, si precisa che così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali il fondo «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» e ne consegue che lo stesso, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

Patto e Fondo pluriennale vincolato

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. L'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione biennale (2012-2013) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per alcune amministrazioni.

Nell'ambito del Principio contabile al punto 5.4 viene disciplinato il **Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV) ovvero un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso**, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Patto e Fondo pluriennale vincolato

Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. 'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente

Pertanto gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell'esercizio 2013.



Patto e Fondo di rotazione

L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Art. introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del DL n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la **procedura di riequilibrio finanziario** di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e denominato **“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”**.

Patto e Fondo di rotazione

L'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell'anticipazione, è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").

Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

Le regole per l'indebitamento

L'articolo 8 della legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno). Modificando l'art. 204 del TUEL, si dispone che **l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo** annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, per mutui precedentemente contratti, per prestiti obbligazionari precedentemente emessi, per aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi **non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014**, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Le regole per l'indebitamento

Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento **il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento** e non già nel triennio di riferimento.

Il successivo comma 3 del predetto articolo 8 della legge n. 183 del 2011, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico.

Le regole per l'indebitamento

Le modalità attuative, **da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

- 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- 2) la percentuale annua di riduzione del debito;
- 3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.



Le regole per l'indebitamento

Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, **si applicano alcune delle sanzioni** previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione **delle spese correnti e delle assunzioni di personale**.

Resta fermo che non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4 fino all'adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Indebitamento: leasing in costruendo

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la deliberazione 12 marzo 2013, n. 74, **ha stabilito che gli enti locali non possono utilizzare il leasing in costruendo** per aggirare i limiti dell'indebitamento.

Contenimento dei prelevamenti di Tesoreria

Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

Contenimento della spesa e responsabilità del funzionario

L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa **«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»**.

Contenimento della spesa e responsabilità del funzionario

Ne discende, pertanto, che, funzionario deve verificare oltre alla copertura finanziaria di cui all'articolo 151 del (TUEL) anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno.

La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

I controlli ispettivi

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche.

Gli ispettori, pertanto, effettueranno controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.



Il Monitoraggio

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2013 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.

A tal fine, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, gli enti inviano alla Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.



IL Monitoraggio

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

Mancata trasmissione della certificazione

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è **ritenuto inadempiente** al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (articolo 31 comma 26, lettera d).

Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Mancata trasmissione della certificazione

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è **ritenuto inadempiente** al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (articolo 31 comma 26, lettera d).

Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.



Monitoraggio “contabile”

Con il rendiconto 2012 al rendiconto del comune dovrà essere allegata una nota informativa, asseverata dal collegio dei revisori, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. Eventuali discordanze dovranno essere riconciliate entro l’anno.

Si è anche in attesa di un apposito DM che dovrà definire le nuove disposizioni e le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento.

Le sanzioni - 1

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato

In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue

Le sanzioni - 2

b) la limitazione agli impegni delle spese correnti,

che non possono superare l'importo medio dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio (2010-2012) così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento.

In assenza della dichiarazione del rispetto del patto l'istituto di credito non può procedere al finanziamento. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.

Le sanzioni - 2

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento (continua)

Costituiscono operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Ai fini del ricorso all'indebitamento, è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

Le sanzioni - 3

d) il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo,

con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. Non è nemmeno possibile stipulare contratti con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione

In tale ambito si devono considerare anche le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante

Le sanzioni - 3

d) il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (continua),

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma (si veda deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie per le modalità applicative).

Le sanzioni - 4

- e) La riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, effettivamente percepite, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 e si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli e per un solo anno successivo.

Secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 – si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.



Le misure antielusive

Dal 2012 sono esplicitamente condannati comportamenti elusivi da parte degli enti locali. I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi

In particolare sono considerati elusivi i comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

I contratti stipulati e gli atti disposti dagli enti locali che si configurino elusivi sono NULLI di diritto.

Le misure elusive

.... con le PARTECIPATE

- L'utilizzo dello strumento societario per "spostare" spese rilevanti nel bilancio della società
- Le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie
- L'illegittimo spostamento di pagamenti a società partecipate attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti



Le misure elusive

.... **CONTABILI**

- L'utilizzo delle spese per conto terzi (partite di giro) per spese che avrebbero natura diversa
- L'illegittimo spostamento di pagamenti di opere pubbliche finanziate con contributi di altri enti o di terzi in genere
- L'evidente sovrastima delle entrate correnti
- Rinvio improprio di spese di competenza a esercizi futuri (DfB)
- Le valorizzazioni di beni immobiliari con società partecipate con la finalità di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio

Le sanzioni in caso di comportamenti elusivi

La Corte dei conti può irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Agli amministratori: fino a 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione
- Al responsabile dell'ufficio finanziario: fino a 3 mensilità del trattamento retributivo;



Autoapplicazione delle sanzioni

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio sia evidente che il patto non sarà rispettato l'ente ha l'obbligo di evitare comportamenti che aggraverebbero la situazione finanziaria dell'ente (assunzioni di personale, o accensione di mutui).

Diversamente si potrebbe determinare una grave irregolarità gestionale e contabile con un aggravamento della situazione finanziaria tale da non garantire la sana gestione dell'ente, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento

Si segnalano in proposito il parere della Corte dei conti per la Lombardia n. 427 del 2009, e la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto.

D.L. 95/2012

Art. 4 - Le società

I soci pubblici di società controllate direttamente o indirettamente con un fatturato del 2011 a favore della PA (non solo il socio) superiore al 90% possono in alternativa:

- Sciogliere la società entro il 31/12/2013 (senza imposizione fiscale ad eccezione di IVA, e imposta fissa di registro e ipocatastale)
- Alienare tutte le partecipazioni detenute entro il 30/06/2013 con procedure ad evidenza pubblica, ed alla contestuale assegnazione del servizio per 5 anni non rinnovabili, a decorrere dal 2014

Le società - 1

Sono escluse le società che:

- svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, le società
- svolgono compiti di centrali di committenza
- Sogei e Consip
- finanziarie partecipate dalle Regioni
- gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari (società di gestione dei tributi)

Le società - 2

Resta inteso che, in via generale, sono escluse le società che per le loro peculiari caratteristiche economiche, sociali e ambientali e geo morfologiche del contesto non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.

In questo caso si rende necessario inviare una **relazione all'Autorità per la concorrenza** per l'acquisizione vincolante del parere.

Nel caso non si provveda allo scioglimento o all'alienazione le società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, ne possono fruire del rinnovo di affidamenti

Le società - 3

Resta inteso che, in via generale, sono escluse le società che per le loro peculiari caratteristiche economiche, sociali e ambientali e geo morfologiche del contesto non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.

In questo caso si rende necessario inviare una **relazione all'Autorità per la concorrenza** per l'acquisizione vincolante del parere.

Nel caso non si provveda allo scioglimento o all'alienazione le società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, ne possono fruire del rinnovo di affidamenti



Le società – Personale - limiti

Dall'entrata in vigore del decreto e comunque fino al 31/12/2015 si applicano disposizioni limitative:

- delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante (art. 4 comma 9)
- ai tetti di spesa su retribuzioni e riduzione delle retribuzioni oltre i 90 mila euro (art.9 DL 78/2010)
- alla modalità di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi (art.18, c. 2 del DL 112/2008)



Le società – Personale - limiti

Inoltre,

Dal 2013 possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato o con contratti di co.co.co nel limite del 50% della spesa 2009

Dal 2013 e fino al 31/12/2014 il trattamento economico dei singoli dipendenti non può superare “ordinariamente” quello spettante per l’anno 2011.

Le società – Controllo (Art. 4 comma 12)

Sussiste l'obbligo degli enti locali di vigilare sul rispetto dei vincoli di cui sopra come pure vi è una responsabilità per danno erariale in capo ai dirigenti e agli amministratori delle società in caso di violazione

Viene inoltre esteso il potere ispettivo della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Le società – organi

Per le società di cui all'art. 4 comma 1, dopo il 6 luglio

I cda devono essere composti da non più di 3 membri di cui 2 dipendenti. Questi ultimi saranno soggetti all'omnicomprensività del compenso (controllo diretto di ente) ovvero al riversamento (controllo diretto di ente e società controllante) del compenso all'ente e alla società.

Per le altre società

I cda saranno composti da 3 o 5 (di cui almeno 3 dipendenti)

Le cariche di Presidente e Amministratore delegato dovranno essere disgiunte. Al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente di relazioni esterne, istituzionali e di supervisione.



Le società in house

Fatti salvi gli affidamenti in essere, da gennaio 2014 è possibile procedere ad affidamento diretto solo a favore di società e capitale interamente pubblico, a condizione che il valore economico dell'affidamento non superi 200.000 euro annui.

Nel caso non si provveda allo scioglimento o all'alienazione le società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti.

Le società in house sono assoggettate al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal DM (??)

Armonizzazione contabile dal 2014.

I CONTROLLI INTERNI

D.L., n. 174/2012

La LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi adempimenti a carico degli stessi.

In particolare, all'articolo 1 bis il decreto ha apportato modifiche all' articolo 4 del Decreto legislativo n. 14/2011, rendendo così immediatamente obbligatoria l'adozione della relazione di "fine mandato" ed introducendo l'obbligo di redigere la relazione di "inizio mandato".

All'articolo 3 il decreto introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali ed una serie di strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.

Infine, con le modifiche apportate al D. Lgs n. 267/2000 (da art. 147 a 147 quinquies), viene rivisitato l'assetto dei controlli interni e il rapporto con la Corte dei Conti (art. 148 e 148-bis).

La relazione di fine mandato

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

La relazione di fine mandato

- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione di inizio mandato

Il dl 174, introducendo l'art. 4 bis al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha previsto l'obbligo di redigere la relazione di inizio mandato.

Per effetto della nuova disciplina i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

Sulla base delle risultanze della relazione medesima il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Titolari di cariche elettive: trasparenza

La prima modifica del TUEL, lettera a) riguarda, l'introduzione dell'articolo 41-bis recante obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.

Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Dovranno essere pubblicati annualmente sul sito comunale (all'inizio e alla fine del mandato): i dati di reddito e di patrimonio dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute.

Titolari di cariche elettive: trasparenza

Tale disposizione pone una serie di problematiche concernenti la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati.

I Comuni dovranno fare particolare attenzione alle indicazioni sulla pubblicazione *on line* dei dati personali già emanate dal Garante della Privacy; Si rende necessaria una direttive *ad hoc* sull'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 41 bis.

In caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto dovranno essere previste sanzioni amministrative, da un minimo di duemila euro ad un massimo di ventimila euro.

Titolari di cariche elettive: trasparenza

Il 15 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA confermando l'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

.



Trasparenza: principi generali

Viene definito il principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA (per favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche).

Viene stabilito il principio dell'accessibilità delle informazioni (Freedom of Information Act statunitense), per garantire l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

Trasparenza: principi generali

Viene introdotto il “diritto di accesso civico” con l'intento di incrementare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione).

Si prevede inoltre l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

Infine, viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – (Piano di prevenzione della corruzione) – che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.


Il parere del responsabile di ragioneria

Viene modificato l'articolo 49 del TUEL , con la previsione di un ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere del responsabile di ragioneria.

Si stabilisce, infatti, l'obbligatorietà della richiesta del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Finora era previsto per le sole delibere che comportavano impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Infine la norma stabilisce, altresì, che il Consiglio o la Giunta motivino adeguatamente nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.


I controlli interni



La lettera d) riscrive il sistema dei controlli interni sostituendo l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali ed introducendo gli artt. da 147 bis a quinquies. In particolare, secondo quanto previsto dal riscritto articolo 147, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il regolamento sarà adottato dal Consiglio e reso operativo dall'ente locale (entro il 9 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

I controlli interni – obiettivi 1



Il comma 2 dell'articolo 147 disciplina in via generale le tipologie dei controlli interni, chiarendo gli obiettivi del sistema di controllo interno, che è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

I controlli interni – obiettivi 2

- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

I controlli interni – in sintesi

Le nuove disposizioni introdotte dal dl 174/2012 impongono alle amministrazioni di adottare una disciplina regolamentare in merito a:

- modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- modalità di realizzazione del controllo sulle società partecipate non quotate;
- modalità di realizzazione del controllo sugli equilibri finanziari;
- modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore, responsabile finanziario).

Occorre dunque che gli enti rivedano i propri regolamenti interni in materia di controlli al fine di adeguarli alle nuove previsioni in materia dettate dal dl n. 174/2012.

1 - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'Articolo 147-bis: disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Controllo preventivo esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il comma 1 dell'articolo 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Controllo successivo - Il comma 2 prevede che il controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Il controllo successivo

I tipi di atti soggetti al controllo successivo sono: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, che devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. E' necessario che gli enti adottino opportuni regolamenti per la definizione delle modalità di realizzazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva, prevedendo i criteri specifici per la realizzazione del controllo e gli atti ad esso soggetti (ad es. gli atti di maggiore rilevanza, ecc.).

Il suddetto Regolamento dovrà stabilire che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

2 - Il controllo strategico

Articolo 147-ter: disciplina del controllo strategico. Si prevede che, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione:

- - dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
- - degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
- - dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati,
- - della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa,
- - degli aspetti socio-economici.

In vigore: 2013 per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per il 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti e a decorrere dal 2015 per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3 - Il controllo sulle società partecipate non quotate

Articolo 147-quater: disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate. L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tal fine, l'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- - i rapporti finanziari tra ente proprietario e società,
- - la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società,
- - i contratti di servizio,
- - la qualità dei servizi,
- - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4 - Il controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 147-quinquies: disciplina del controllo sugli equilibri finanziari. Tale controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

I controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti

Per effetto della riscrittura dell'art. 148, le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale.

I controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Il rafforzamento del controllo della Corte dei conti

Viene inoltre introdotto l'articolo 148-bis, che prevede un rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, c. 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

I controlli della Corte dei conti

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nell'ambito della verifica, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

I controlli della Corte dei conti

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nell'ambito della verifica, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali (rispetto ai quali sarà rivolta l'attenzione del presente approfondimento), sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo, **che entra in vigore dal 2014**, è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per **garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.**

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

- a) l'adozione di un **piano dei conti integrato** (raccordato con la classificazione SIOPE) che consenta il monitoraggio dei conti pubblici e la raccordabilità degli stessi con il sistema europeo. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari (bilancio gestionale e conti economico-patrimoniali). Le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano;
- b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla **"transazione elementare"**, che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e ne permetta l'identificazione;

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

- c) la **definizione delle finalità del sistema di bilancio** con la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;
- d) l’articolazione del bilancio in **missioni** (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e **programmi** (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa assicurando maggior trasparenza;

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

- e) la previsione che anche **gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali** (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che ne deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche;
- f) l'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre **schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali**, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando questi risulteranno definiti).

La RIFORMA DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Le principali novità introdotte del Decreto Legislativo 118/2011 riguardano:

IL METODO DI CONTABILIZZAZIONE SCELTO PER GLI ENTI LOCALI. La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento);

Gli schemi di Bilancio : la Spesa

E' prevista una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni L'articolazione adottata per la spesa, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente:

- 1) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione;
- 2) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- 3) Macroaggregati: sono collocati all'interno di ciascun Programma e sono l'equivalente degli "Interventi" del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa;
- 4) Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l'ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune.

Gli schemi di Bilancio : le Entrate

Per quanto riguarda le entrate, invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad oggi:

- 1) Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- 2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
- 3) Categorie: definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;
- 4) Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono eventualmente essere suddivisi in articoli.



Il Piano Integrato dei Conti

E' lo strumento che consente di raggiungere l'obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti.

Il piano integrato dei conti, che sarà arricchito dai conti economici e patrimoniali ed il cui livello minimo di articolazione dovrà essere definito con un decreto legislativo correttivo della Legge n. 42/2009, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: Regolamento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato (8 marzo) un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione della legge anti-corrruzione (legge n. 190 del 2012). Tale Regolamento indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare. Tra le disposizioni del codice:

- il divieto di chiedere o accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: Regolamento

- la comunicazione del dipendente dell'adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: Regolamento

- dovrà essere garantita la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale.
- il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all'interno dell'organizzazione amministrativa;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: Regolamento

- per i dirigenti, l'obbligo di comunicare le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni svolte; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti;
- è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

La nuova versione dell'art. 153 del TUEL

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

La nuova versione dell'art. 153 del TUEL

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), legge n. 213 del 2012)

La nuova versione dell'art. 153 del TUEL

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La nuova versione dell'art. 153 del TUEL

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), legge n. 213 del 2012)

La nuova versione dell'art. 153 del TUEL

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

L'art. 169 del TUEL: il comma aggiunto

Art. 169. Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
- 3-bis.* Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. *(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), legge n. 213 del 2012)*

L'art. 191 del TUEL: la modifica al comma 3

- Art. 191 -Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese**
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. *(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012)*

L'art. 193 del TUEL: la modifica al comma 3

Art. 193 -Salvaguardia degli equilibri di bilancio

3. Ai fini del comma 2 (ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012)*

L'art. 210 del TUEL

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. **La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati** dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 *(comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, legge n. 183 del 2011)*

L'art. 222 del TUEL: anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, **il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.** E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera i-bis), legge n. 213 del 2012)

L'art. 227 del TUEL: Rendiconto della gestione

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 (**comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012**) ovvero

Art. 141 comma 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, **trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.** In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

Art. 18 DL 83/2012 convertito in L 134/2012

E' in vigore dal 1° gennaio 2013, il nuovo obbligo di pubblicazione nel sito comunale delle spese sostenute dalle amministrazioni locali, aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni (verificare gli adempimenti).

Le spese devono essere riportate nella homepage del sito internet comunale, nell'ambito della già presente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione (il trattamento e il riuso) in quanto la norma stabilisce che i dati devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

Tipologia di spesa ed esclusioni

L'adempimento riguarda le spese corrisposte a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 26/06/2012, che solo dal 1° gennaio 2013 diverranno inefficaci qualora non pubblicati.

Ad esempio, un emolumento oltre i 1.000 euro devoluto nell'ottobre 2012 risulta al momento corrisposto illegittimamente qualora non ancora pubblicato.

Tipologie di spesa

- sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese,
- attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati,
- qualsiasi attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati.

Sono **esclusi**, per espressa previsione normativa, i pagamenti degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri accessori.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

Il momento della rilevazione della Spesa

Restano dubbi in merito al **momento di rilevazione della spesa:**

- **economico** - quando l'ente impegna la spesa;
- **giuridico** - quando nasce l'obbligazione, ovvero alla firma del contratto;
- **finanziario** - alla liquidazione o al pagamento della spesa.

Alcuni procedono all'adempimento al momento dell'impegno di spesa (determina), altri in sede di liquidazione.

Sarebbe comunque opportuno prendere atto dell'avvenuta pubblicazione (ex art. 18 del D.L. 83/2012) al momento della liquidazione.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

Il contenuto delle informazioni

E' necessario pubblicare i seguenti dati:

- il nome dell'impresa o di altro soggetto beneficiario ed i relativi dati fiscali;
- l'importo;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- un link da cui sia possibile accedere al progetto selezionato, al curriculum del soggetto
- incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

L'omessa pubblicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione costituisce **condizione legale di efficacia per gli importi superiori ai 1.000** - il pagamento risulterebbe in tali casi illegittimo.

Gli organi dirigenziali e di controllo sono tenuti a rilevare l'omessa o incompleta esposizione dei dati, pena la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile.

Anche il destinatario della spesa, o qualsiasi terzo vi abbia interesse, può rilevare l'inadempimento anche ai fini del risarcimento del danno.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SPESE

Considerazioni finali

Pur rilevando l'assenza del decreto attuativo e del previsto regolamento ministeriale tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 a dare piena attuazione alle disposizioni in materia **quantomeno alla pubblicazione delle spese di importo superiore ai 1.000 euro**, al fine di evitare di subire la rilevante sanzione dell'inefficacia, da cui potrebbero derivare pesanti conseguenze anche personali per il funzionario responsabile.